



Ris. mun. 1877 del 23.10.2023
31.10.2023

Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti ingombranti

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- gli artt. 107, 192 LOC e 24 e 44 RALOC
- gli artt. 4.1 b, 8, 15 e 19 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 22.10.2018
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004;

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare maggiormente l'organizzazione della raccolta di rifiuti ingombranti. Il Municipio promuove la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo/riciclaggio attuando uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e a costi sostenibili.

articolo 1 Frequenza e modalità di raccolta

I rifiuti ingombranti possono essere consegnati, da coloro che pagano a Castel San Pietro la tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, in uno dei punti centralizzati organizzati dall'UTC a Castel San Pietro e in uno dei punti delle frazioni di Campora, Monte o Casima.

I giorni e gli orari di raccolta sono indicati sul calendario promemoria distribuito a tutti i fuochi e consultabile sul sito internet www.castelsanpietro.ch.

articolo 2 Limiti della raccolta

Materiale proveniente da lavori di ristrutturazione quali porte, finestre, gelosie, cucine, sanitari, infissi e altri materiali o arredamento pure proveniente da rinnovi completi di stabili o appartamenti non sono ammessi alla raccolta pubblica degli ingombranti e devono essere eliminati tramite canali di smaltimento privati.

Il materiale legnoso dovrà essere ridotto in piccoli pezzi affinché occupi il minor spazio possibile. È inoltre necessario levare, per quanto possibile, le parti in metallo.

articolo 3 Rigattieri

Per favorire il recupero di rifiuti ingombranti in buono stato, gli stessi potranno essere recuperati da terzi (rigattieri) i quali potranno accedere al piazzale unicamente senza automezzi e previo rilascio di una apposita autorizzazione municipale.

L'autorizzazione potrà essere richiesta fornendo i dati necessari all'Ufficio tecnico comunale. Il Municipio potrà limitare il numero di autorizzazioni concesse secondo criteri da lui stabiliti.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione il richiedente sarà tenuto a sottoscrivere le norme di comportamento e a versare un deposito di garanzia di fr. 200.00 che sarà restituito al momento di un'eventuale rinuncia volontaria dell'autorizzazione.

Il Municipio stabilisce il numero massimo di rigattieri che potranno essere presenti contemporaneamente sul piazzale e definisce i criteri per stabilire le priorità di accesso, dandone comunicazione ai detentori di autorizzazioni.

In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere disposto l'allontanamento dell'interessato dalla piazza di raccolta e/o la revoca dell'autorizzazione senza restituzione del deposito di garanzia.

articolo 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti e dell'art. 145 e seguenti LOC con un importo massimo di fr. 1'000.00.

articolo 5 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente Ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2024 e annulla e sostituisce la precedente ordinanza municipale del 13.11.2018 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

articolo 6 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 31 ottobre 2023 al 1° dicembre 2023.

articolo 7 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC), riservato l'art. 16 LPamm che disciplina le ferie giudiziarie.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: _____ Segretario: _____
A. Ponti _____ L. Fontana _____

